

VITA NOTARILE

STUDI PROBLEMI E LETTERE DEL NOTARIATO

rivista di

DIRITTO E PRATICA CONTRATTUALE E TRIBUTARIA

INDICE

GENERALE

1955



eGi

EDIZIONI GIURIDICHE ITALIANE - PALERMO

Plastica rappresentazione, materializzazione dei sentimenti che albergavano nel cuore dei Notai genovesi, lieti di poter accogliere in un unico affettuoso abbraccio gli ospiti colleghi d'ogni dove e d'ogni luogo, riunitisi per affermare, nella continuità della tradizione delle genti latine, l'importanza fondamentale di una unione che vuole costituire più che una colleganza, una fraternità di opere, di intenti, di scopi.

La giornata di Rapallo si distacca dal rosario delle altre per apparire come uno di quei giorni in cui tutto concorre, natura, tempo, uomini, fatti e cose, a stamparlo nel ricordo di chi l'ha vissuto con quei contorni vividi e nitidi che ne fanno un quadro a sè stante.

E veramente come in un quadro io vedo quell'ampia sala del Kursaal, dove veniva risuonando la mirabile orazione dell'esimio professor Salvatore Satta, orazione che ancora mi riecheggia nell'orecchio con quella risonanza che solo le cose durature, o solo ciò che è parte di te, per esser te stesso, ti si imprime nell'animo con la perennità del presente che non è più passato e non è futuro.

Vedevo i volti di tutti i colleghi, dapprima tesi nell'attenzione più profonda, quasi schiarirsi ad ogni periodo, in una serenità che ha e può avere solo colui che sente e sa di essere finalmente compreso.

« L'uomo che parla davanti all'uomo che scrive ».

« Il mistero della parola che si realizza nei sogni arcani dello scritto ».

Ma stavolta era la parola di un uomo solo, che abituato a scrivere e meditare, ora parlava dinanzi a molti altri uomini che, abituati a scrivere, ora soltanto delibavano ogni parola. E dal discorso di questo illustre maestro, venivano delineandosi, quasi per uscire, dall'evanescente e dall'impalpabile, ed aleggiare su tutto e su tutti, alta e solenne, permeata di fede, di coscienza e di dignità, la figura solitaria del Notaro Salvatore Satta. Vecchio notaro che per anni e anni seppe della sua professione farne un apostolato, ogni giorno vivendo quel dramma che è veramente di ognuno di noi, l'applicare cioè l'ordinamento alla volontà delle parti « la legge al concreto ».

« Non nella carità, non nella pietà, non nella bontà il notaio può trovare una soluzione a questo dramma ».

Colui che parlava con così cognizione di causa, direi quasi con intimità, della vita, della professione e dell'arte notarile, era soltanto un figlio che parlava con affetto filiale del Padre che esercitò codesta singolare professione; un figlio di notaio assunto a posizioni elevate nella scienza del diritto, che, come diceva, « le vie misteriose della Grazia » avevan portato ad esaminare la figura del notaio.

Anch'io penso che sia stato l'aiuto misterioso della Grazia a far sì che la orazione celebrativa fosse tenuta da questa personalità.

Nel ricordo e nella descrizione, con poche pennellate, della figura del padre suo, egli lo onorava e lo additava ad esempio, ma contemporaneamente onorava il notariato, mettendo a fuoco, con felice sintesi espressiva, la funzione, il compito, la figura del notaio.

L'orazione del professor Satta è effettivamente una pietra miliare negli studi intorno al Notaio.

E per questo noi Lo ringraziamo, lieti di avere ascoltato ed assistito ad una sua lezione, certi e sicuri che leggendo quanto egli seppe dire, tutti i colleghi che non ebbero la fortuna di essere presenti, avranno agio di godere la stessa gioia spirituale, che noi godemmo quel giorno. (A. Morello).

POESIA E VERITÀ NELLA VITA DEL NOTAIO

del Prof. Salvatore Satta

Che un cultore del processo sia stato invitato — ed è altissimo onore — a porgere la sua parola nella « Giornata internazionale del notariato la tino « non è certo senza una giustificazione razionale. Nel complesso fenomeno della nascita del diritto, e si intende del diritto come fatto concreto di vita, il notaio sta alla base di una scala in cima alla quale sta il giudice. Solo un giurista che scambi le formule scolastiche con la realtà, può pensare che quel che chiamiamo giurisdizione sia funzione esclusiva del giudice; vi è un « jus dicere » del notaio, nel meno che del giudice, anche se naturalmente con una diversa posizione e funzione, e come vi è un « jus dicere » vi è un processo, un « actus trium personarum », si potrebbe dire estendendo legittimamente la famosa definizione di Bulgaro. Del resto è noto che in origine le funzioni del giudice e del notaio non erano distinte, e « judices » venivano chiamati in Italia, i notai (judices ordinarii, cartularii); ancor oggi la millenaria esperienza giuridica esprime formalmente questa profonda essenza giurisdizionale della funzione del notaio con l'attribuire all'istrumento da lui redatto carattere di titolo esecutivo. Tanto basta mi sembra, per riconoscere che uno studioso del processo non può dirsi un estraneo, e tanto meno un intruso, in questo convegno. Pure non a questo titolo, cioè per quel poco che dagli studi ho potuto apprendere, io voglio essere qui tra voi, illustri signori. Io amo in questo momento pensare che l'invito che mi è stato rivolto ha percorso le vie misteriose della Grazia, perchè tutta la mia fanciullezza e giovinezza lontane, e poi ancora gran parte dell'età matura, si sono svolte all'ombra del notariato, figlio come sono di un notaio che per cinquant'anni ha esercitato la professione, e ha poi ceduto la stanca penna a un fratello primogenito, che ha continuato l'arte paterna per quasi trent'anni. Se penso che tutta questa vita notarile si è svolta all'incirca tra il 1870 e il 1950, mi sembra quasi di essere il più vecchio notaio fra voi! E, fanciullo, i miei primi libri sono stati quei grossi volumi, che raccoglievano anno per anno gli atti rogati con la sempre uguale severa scrittura, che furtivamente leggevo, certo senza capirli, ma intuendo forse che in essi si custodiva, ridotta a forma giuridica, tanta somma di vita; e i miei primi compiti sono state le copie di quegli atti, che il padre faceva fare ai numerosi figlioli, poichè gli studi professionali non si erano ancora meccanizzati, o più semplicemente la macchina da scrivere non era stata ancora inventata. La sera, il padre leggeva ad alta voce, sotto la grande lampada a petrolio, l'originale, e la famiglia seguiva la lettura sulle copie; si « collazionavano » gli atti, verbo difficile, ma a noi già così consueto. Quelle formule antiche davano alla domestica scena il sapore di un rito; capivamo allora che in

esse si conservava il mistero della parola, e che il padre era di questa parola il Ministro? Non credo davvero: ma certo lo spettacolo della parola che nasceva dall'incerto, renitente, spesso litigioso volere, era per noi quotidiano, se pur non era talvolta una parola morente che il padre raccoglieva e rendeva quasi immortale: poichè davanti a Lui sono passati uomini e generazioni, ciascuno col suo bisogno di vita, ciascuno chiedendo al padre l'aiuto e la collaborazione in un'opera di vita. E' questo figlio di un vecchio notaio che oggi vuole essere tra voi; e vuole parlare di voi con voi, cercando più coll'amore che coll'intelletto la poesia e la verità, indissolubilmente congiunte, dell'opera vostra.

* * *

Già, appunto di questo si tratta, di capire l'opera vostra, di sapere che cosa è quel che noi, con un termine antico e in apparenza antiquato, chiamiamo « il notaio ».

Nel corso delle mie meditazioni giuridiche mi è accaduto tante volte — forse troppe volte — di arrivare alla soglia di una porta sulla quale stava scritto: mistero. Direi anziché tutte le mie meditazioni si sono risolte... in contemplazione di misteri. Ho cominciato col mistero del processo (1); poi ho trovato il mistero della norma (2); da ultimo, il mistero del diritto (3). Quando il giovane dott. Sciello mi ha rivolto, a nome vostro, il gentile invito e mi sono avvicinato alla figura del notaio, mi sembrava davvero che questo familiare personaggio, non dovesse presentare la più piccola ombra, e invece, dopo un poco, mi sono accorto che racchiude il mistero più grande di tutti. Pensate: un uomo che parla, un uomo che scrive. Nient'altro. Parola e scrittura sono le primordiali manifestazioni dello spirito: e gli albori dello spirito ci mostrano l'uomo che scrive davanti all'uomo che parla, l'uomo che sapendo scrivere, cioè fermare con arcani segni le parole senz'orma, è già un ministro di colui che parla. Scriba, è il suo primo nome, e ancor oggi nei paesi di lingua spagnola lo si chiama « escribano »; e del resto il notaio, come più tardi lo si intenderà, non vuol dir altro se non colui che prende nota, cioè scrive, sembra un po' più velocemente degli altri (4). Lo scriba della mirabile statua egizia era un notaio, così come è un notaio o uno scriba quella singolare figura che ancora a Napoli, in certe strade, presta la sua penna al popolano analfabeta, per la lettera d'amore o la petizione di grazia.

Attraverso un arco immenso, che sorvola migliaia di anni, il notaio testimonia ancora nella scrittura l'avvento dello spirito: e per questo non vorrei che gli si mutasse nome, come è stato proposto. Certo però la scrittura che si mette al servizio della parola, e perciò spesso la domina, non basta a spiegare l'incontro: esprimendoci in termini moderni, la formazione del documento non è l'essenza nè la risultante, se non materiale, dell'incontro. Se così fosse è chiaro che il notaio sarebbe scomparso da un pezzo, perchè non abbiamo più bisogno di un uomo che scriva: o tenderebbe a

(1) *Il mistero del processo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1949, I, 273.

(2) V. La premessa alla IV ed. del *Diritto processuale civile*, Cedam, 1954.

(3) *Il diritto questo sconosciuto*, in *Foro It.* 1955, IV, I.

(4) Cfr. FALCIONI, *Manuale del Notariato*, pag. 1 e segg. V. anche LEICHT, voce *Notaio*, in *Enc. Italiana*, Vol. XXIV, 974.

scompare, soppiantato da mezzi meccanici di registrazione della voce, ahimè non più fuggibile (5). La storia del resto ci mostra degli atti tipicamente orali, come il testamento, rispetto ai quali il documento aveva un valore puramente accessorio, se pur si formava. La verità è che a un certo punto il rapporto tra parola e scrittura si capovolge, ed è la parola che domina la scrittura: perchè di questo si tratta, non di scrivere la parola, ma di far nascere la parola, e la parola non nasce solo dall'uomo che parla, ma insieme e in un atto anche dall'uomo che scrive.

Non vi preoccupi questo immaginoso linguaggio che cerca di penetrare ed esprimere fatti concreti e consueti, come subito vedremo. Ho detto « in un atto »: perchè la parola nasce veramente come atto, trova il suo essere in un atto; e atto la millenaria esperienza ha chiamato quel che risulta dall'incontro della parte col notaio. Atto, cioè non scrittura, non documento. La confusione fra atto e documento è stata, come si sa, da lungo tempo individuata e criticata: ed è stato criticato giustamente il codice nostro perchè nell'art. 2699 ha definito l'atto pubblico come il documento redatto dal notaio, sebbene, a dire il vero, nell'art. 2700, non manchi di mostrare la sua ineattezza e vorrei dire il suo sospetto di qualche cosa di più e di diverso quando dice che l'atto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dall'ufficiale che l'ha redatto, col che evidentemente si fa sentire che l'atto è qualche cosa che sta sopra e fuori del documento, che da esso viene in un certo modo a dipendere. Ma quando, svolgendo la critica, si è voluto, come mi sembra, identificare l'atto con la dichiarazione, contrapponendo questa come contenuto al documento quale contenente, io credo che non si sia colta appieno l'essenza del fenomeno: perchè l'atto è la dichiarazione sì, ma in quanto è ricevuta (oh, sapienza delle antiche formule) dal notaio, cioè è fatta propria e assunta da lui. Con quel preciso senso delle cose che ha la terminologia giuridica, è questa realtà così realizzata, per usare un linguaggio filosofico, che viene chiamata « atto pubblico ».

Senso delle cose e possiamo aggiungere senso del mistero delle cose. Si lo sappiamo bene, si tratta di semplici cose, di fatti che, ripetuti a migliaia e migliaia di volte, accadono sotto i nostri occhi. L'atto pubblico è un atto compiuto da un uomo autorizzato a dargli pubblica fede; quest'uomo è appunto un signore autorizzato, cioè con un provvedimento dello Stato gli è conferito questo potere; l'atto, appunto perchè compiuto da lui, fa prova fino a querela di falso, e via dicendo. Che cosa c'è di misterioso in tutto questo? E che cosa c'è di misterioso nel sole che ci illumina da milioni di anni, nella vita che sotto il sole si svolge? Noi siamo abituati a tutte queste cose, e l'abitudine è in fondo una spiegazione, la più comoda delle spiegazioni. Un nostro filosofo, che molti di voi non conoscono, perchè lascia di silenzio il suo grande spirito, ama dire che noi viviamo a serocco, perchè non ricordiamo, nè vogliamo ricordare l'origine delle cose. Ma se un poco ci fermiamo a pensare, ci accorgiamo subito che tutto quello che si riassume nell'atto pubblico, e in definitiva le regole positive che governano quest'atto sono in funzione di un mistero, e precisamente il mistero della parola che,

(5) V. le osservazioni di CARNELUTTI, in *La figura giuridica del Notaio*, Riv. Trim. di dir. Civile, 1950, 921.

per essere se stessa, ha bisogno della parola di un altro, della volontà particolare, che non può realizzarsi, se non diventa, attraverso quest'altro, volontà universale. Che cosa è questo mistero? E' il mistero del diritto, di quello che vorrei chiamare l'alterità del diritto. Come l'ordinamento giuridico ha bisogno dell'uomo che lo affermi e lo dichiari, cioè di un uomo che lo faccia suo attraverso il giudizio; come il soggetto ha bisogno dell'uomo che lo riconosca e questo bisogno esprime attraverso l'azione che non è se non esigenza di giudizio; così la volontà può essere tale, cioè per essere la volontà dell'ordinamento ha bisogno dell'uomo che la faccia sua e compia anch'egli quindi un giudizio. L'atto pubblico è questo giudizio, e il notaio come gli antiehi avevano ben intuito, è un giudice.

Questa conclusione non scioglie il mistero, perchè se lo sciogliesse non sarebbe più un mistero, ma permette di rendersi conto di moltissime cose, del passato, del presente, e vorrei dire del futuro; soprattutto dà una ragione delle norme positive che regolano l'azione del notaio e il risultato della sua azione.

E' veramente singolare la quantità di scritti che, specie in questi ultimi tempi, sono apparsi intorno alla figura del notaio. Né l'avvocato, né il giudice hanno mai tanto fermato l'attenzione, e si capisce perchè. Mentre l'avvocato nella vita giuridica è il signore dell'azione e il giudice è per definizione il signore del giudizio, il notaio non sembra signore di nulla: un povero servitore delle parti, una specie di Don Abbondio del diritto, là dove diceva: essi, cioè le parti, fanno i lor pasticci fra loro, e noi siamo i servitori del comune. Tutto ciò in contrasto colla elevata posizione sociale del notaio, coi lauti guadagni di molti, direi ancor meglio: in contrasto con quel che fa il notaio nella pratica, con gli esemplari e indispensabili servizi che rende alla società. Di qui uno sforzo per capirlo, per individuarne le funzioni, e attraverso questa comprensione, nobilitarlo, e restituirlo alla storia. Questo spiega la negazione — sotto un certo profilo, come si è visto, esattamente del notaio semplice documentatore, differente dal registratore automatico solo per la sua minor precisione. Ma gli sforzi, che sono stati fatti, anche da sommi giuristi, non sono riusciti a dar corpo o individualità a quel che, fuori della documentazione, rimane: e così quando si è detto che il notaio è un interprete (6) si è messo in luce quel che certamente fa, ma fa non diversamente dall'avvocato, e talora meno bene dello avvocato, o comunque in concorso con lui: quando si è parlato di consultore giuridico, come appunto si usa dire in Germania (7), si è riconosciuta una sua indubbia, e anche necessaria attività, ma non una sua specifica funzione; quando si è accennato a una sua funzione antiprocessuale (8), secondo una formula troppo fortunata, o di prevenzione della lite, che lo distinguerebbe dall'avvocato, si è fatta una considerazione esatta sul piano sociologico, ma di nessun valore sul piano giuridico; quando si è creduto di

(6) Cfr. CARNELUTTI, op. cit. 925.

(7) V. Lo Studio del Feyock, riportato nella *Revue intern. du notariat*, 1952, 451.

(8) Cfr. JANNUZZI, *La funzione del notaio nel processo*, in *Rivista del Notariato*, 1953, 431.

ricondurlo al testimone, si è dimenticato che il testimone è colui che si offre alla verità, non colui che è la stessa verità, come il notaio, del quale si può dire solo in senso traslato, col cardinale Piazza, che è « testimone irrefragabile del tempo » (9); persino quando si è parlato di un « giudizio del notaio » (10), non si è saputo andare oltre al giudizio che ciascuno operatore del diritto dà per proprio conto e per i propri fini, così che questi continuano a restare nell'ombra e nell'ombra lasciano la figura che si vuole indagare.

La verità è che solo comprendendo che l'atto del notaio, l'atto pubblico, è essenzialmente giudizio, si comprende che cosa sia il notaio. Si comprende il prestigio immenso che nei secoli egli ha avuto, prestigio civile, prestigio politico, che nessun'altra professione ha mai eguagliato; si comprende il prestigio di oggi, che è indubbiamente molto più vicino a quello di cui gode il giudice e (sotto certi aspetti psicologici, che sarebbe interessante indagare, forse anche maggiore) che non a quello di cui gode l'avvocato. Ma si comprende anche, nella disciplina della sua azione, l'esigenza della imparzialità, la regola delle incompatibilità, la severa norma di vita professionale, l'obbligo del suo ministero e il correlativo dovere in certi casi di ricusarlo, in una parola, come fra breve vedremo, il processo attraverso il quale l'atto si compie; si comprende soprattutto, nella sua profonda ragione, la fede che accompagna l'atto da lui redatto, che non è aggiuntivo esterno e convenzionale, una semplice forza probatoria, tanto per intenderci, ma è una espressione stessa della funzione, cioè dell'assunzione pubblica della volontà privata, del valore di questa come volontà generale, in che consiste il giudizio. Si comprende infine, diciamo conclusivamente, il futuro del notaio, il quale non può essere anche nell'avvenire se non un libero uomo, cioè, come pur talora si è pensato, non può essere un impiegato o funzionario statale. La sua libertà è intrinseca all'ufficio che svolge, perchè è un riflesso della volontà delle parti: il giudizio che si concerta nell'atto è indissociabile dalla libera volontà delle parti, perchè è la volontà stessa delle parti che diventa, attraverso il notaio, giudizio.

Questa infatti è la singolarità del giudizio notarile rispetto a tutti gli altri giudizi, che è la volontà delle parti che si assume come giudizio; anzi, il giudizio consiste proprio nell'assunzione di questa volontà come volontà dell'ordinamento, onde al di fuori di questa volontà non c'è nulla, non vi può essere giudizio, c'è solo il falso. Sotto questo aspetto si può dire che le parti sono i ministri dell'atto, allo stesso modo come, secondo il diritto canonico, gli sposi sono i ministri del matrimonio.

Ora questa assunzione della volontà come volontà dell'ordinamento, non è una cosa accessoria come potrebbe essere una registrazione o una documentazione: essa impegna il notaio, ne impegna si può dire, tutta la vita, costituisce la sostanza del rapporto giuridico notarile, e al di là del diritto

(9) L'intero passo del Cardinale Piazza è riportato nel libro dell'INTERSIMONE, *Il Notaio nella Storia e nella vita*, pag. 46.

(10) V. CARNELUTTI, op. cit.

si pone in termini di rapporto umano. Tutto quel che si è detto e si è scritto sulla scienza e coscienza del notaio, tutti gli elogi e le satire, le esaltazioni ideali e le riprovazioni concrete, tutto nasce di qui, tutto fluisce qui. Poiché invero è facile intendere che per assumere una volontà privata come volontà dell'ordinamento occorrono almeno due cose: conoscere la volontà privata e conoscere la volontà dell'ordinamento. Ora, quest'ultima conoscenza è la scienza giuridica che il notaio, deve avere, alla pari dell'avvocato, alla pari del Giudice. Il problema è, non se debba conoscere il diritto, ma se lo debba conoscere diversamente dagli altri. E qui riannoderei la questione, che oggi molto si agita, se esista un diritto notarile (11); e' la risolverei nel senso che esiste, ma non solo e non tanto come il complesso delle particolari leggi che riguardino il notaio, e ridotte a sistema potrebbero costituire un nuovissimo diritto processuale notarile, quanto come un modo di sentire le leggi comuni a tutti, in funzione del proprio speciale compito di concretarie nella volontà delle parti; con la conseguenza che non mi augurerei di veder accolto questo diritto nella uniformità dell'insegnamento universitario, ma vorrei piuttosto vederlo fiorire e rifiorire in autonome scuole, al di fuori di ogni statale ingerenza.

L'altra conoscenza, quella della volontà delle parti, è veramente l'oggetto specifico della professione del notaio, e vorrei dire la sua arte, ciò che fa il notaio e fa ciascun notaro diverso dall'altro. Perché specifico? Anche l'avvocato conosce, anche il giudice conosce. Ma l'avvocato conosce per far conoscere, e il giudice conosce secondo quello che gli è fatto conoscere: sono conoscenze l'una e l'altra imperfette, per non dire sospette. Il notaio soltanto conosce, ed è chiamato a conoscere, secondo verità, diciamo meno equivocamente conosce e deve conoscere la verità del volere. Ed è questo un compito grave, di cui ciascuno di voi ha quotidiana e spesso dolorosa esperienza.

Conoscere il volere che colui che vuole non conosce: ecco il dramma del notaio. E può essere questa una proposizione elegante o paradossale per dire che il notaio deve ridurre la volontà della parte a volontà dell'ordinamento, cioè quella che è una volizione in vista di uno scopo pratico che la parte si propone di raggiungere, a volontà giuridica, e giuridicamente tipizzata. « Da mihi factum, dabo tibi jus ». E in realtà, aspramente, il notaio non ha da far altro che questo. Ma al di fuori di ogni eleganza o paradosso, il dramma del notaio si sviluppa da ciò, che la parte spesso non sa veramente quello che vuole, e la conoscenza della sua volontà diventa una scoperta, e la scoperta può essere anche una determinazione della volontà. E' per questa via che il notaio diventa il consigliere, il custode segreto dei segreti familiari, il depositario della pubblica fede: perchè egli

(11) E' uno dei problemi più sentiti nel mondo così vivo e vario della cultura notarile. E' noto lo scritto di CARNELUTTI, *Diritto o arte notarile?* in *Vita notarile*, 1954, 209. Ma vedi anche gli Studi del GIULIANI, dello SCIELLO e altri, nella *Rivista del Notariato*. Il tema è stato oggetto di relazioni interessanti nei vari congressi del notariato latino. Vedi specialmente il n. 14, anno III, della *Revue intern. du notariat*. Scientificamente le relazioni si sono dirette sopra tutto, sullo strumento notarile (Nunez-Lagos) e sull'elaborazione dell'atto (Bretel), oltre che sullo stile.

finisce col sapere, nel suo disinteresse, quel che si deve volere, assai più meglio della parte interessata. Se quei grandi volumi che sfogliavo da ragazzo, se i volumi di ogni notaio e di ogni archivio potessero veramente parlare oltre le formule che racchiudono, ci direbbero quanta di quella volontà dichiarata al notaio e da lui registrata è la volontà del notaio stesso, e forse che la volontà dell'atto è tanto maggiore quanto più contiene di nascosta volontà del notaio.

Se si volesse esprimere il dramma del notaio con un richiamo a no categorie giuridiche, si potrebbe dire che esso è il dramma della causa e del motivo. Secondo la sua funzione ufficiale, secondo la sua formale partecipazione alla vita giuridica, il notaio non ha da preoccuparsi che della causa dell'atto, cioè che le parti vogliano secondo l'ordinamento, che concluda una vendita, una locazione, una permuta, e che ciascuna delle clausole questi contratti risponda giuridicamente allo scopo che si propongono. Il motivo dell'atto non dovrebbe interessarlo, il bene o il male, l'utile o l'inutile, il vantaggio o la rovina che ne conseguono. Lo stesso ordinamento si preoccupa solo della contrarietà dell'atto al buon costume all'ordine pubblico. E invece, attraverso la causa il motivo irrompe da tutte le parti e si impone al notaio con la forza di un imperativo morale, chiaro a ogni istante l'uomo alla ribalta, e lo impegna con la responsabilità e fronte a Dio se non agli uomini. Si dirà che questo dramma è anche quello dell'avvocato e del giudice, e non si potrebbe negarlo, perchè tutti coloro che vivono e operano nel diritto possono trovarsi a un certo punto di fronte agli stessi problemi. Ma se si spinge l'osservazione più a fondo non si tarda a scoprire che il dramma del notaio si radica per così dire nella struttura stessa del rapporto notarile, perchè egli, a differenza dell'avvocato e persino del Giudice, per la sua tipica funzione dispone della realtà. Ciò che egli scrive, per il solo fatto che lo scrive, modifica il mondo. Lo modifica certo perchè le parti vogliono che si modifichi, e nulla per definizione deve egli fare al di là e al di fuori della volontà delle parti: ma in quanto riceve quella volontà, la traduce in atto, egli partecipa di essa, e si trova a disporre della realtà. Messo al centro dell'atto, egli vede al di qua e al di là dell'atto, nei motivi profondi, nelle conseguenze lontane. Invano egli tenta di chiudere gli occhi: un istinto, o meglio la sua coscienza lo avverte, come è il giudice che condanna ed ha la responsabilità della condanna, non la legge astratta che è chiamato ad applicare, così il mutamento della realtà non è opera delle parti, ma è opera sua, e suo è il bene e il male che ne derivano, se ha mancato al non scritto dovere.

Ognuno intende come attraverso l'inserimento dei motivi, l'opera del notaio raggiunga l'estremo della delicatezza, e vorrei dire della pericolosità perchè nel contrasto delle parti ciò si risolve in un parteggiare, e il notaio è per istituzione e per disciplina giuridica imparziale. Ma il dramma non è tutto qui: vi è l'altra faccia di esso, ed è forse la più dolorosa. Appunto perchè dispone della realtà, il rapporto notarile è processualmente regolato è un vero e proprio processo, non diverso da quello che si svolge davanti al giudice, del che si è fatto cenno al principio di questo discorso. I cardini di questo processo sono, (e sarebbe desiderabile che l'indagine fosse da qualcuno ampiamente condotta) la non ricusabilità dell'ufficio, e la ricezione

formale della volontà delle parti. Se è vero che il notaio dispone della realtà, è anche vero che ne dispone da prigioniero del processo: ciò significa che la sua non alienabile libertà di uomo entra a un certo punto in conflitto con il vincolo della legge che egli è chiamato a osservare, anzi la cui osservanza soltanto giustifica la sua funzione, spiega il misterioso incontro dell'uomo che parla coll'uomo che scrive. Qui il dramma nasce, perché essendo la legge tipicizzata e il concreto infinitamente diverso, nulla può fare il notaio per piegare la legge al concreto, e in nulla, non nella carità, non nella pietà, non nella bontà, egli può trovare una soluzione, così che egli finisce col diventare ministro innocente — oh davvero innocente — del male. Ciascuno di voi ha esperienza di questo dramma: ma io voglio a conclusione di questo studio di verità e di poesia, raccontarvi due episodi della vita paterna, e quasi della mia stessa vita, che oggi affiorano nel ricordo.

La camera di un morente. Il notaio è stato chiamato nella notte perché un uomo, fatto improvvisamente consapevole della sua fine, ha troppo tardi capito che la povera donna che tutta la vita ha convissuto con lui, resta per la sua morte priva di ogni sostegno, nell'arbitrio di parenti ignoti e lontani. L'uomo ha espresso, chiara e sicura la sua volontà, il notaio l'ha fedelmente raccolta, l'ha registrata sui fogli bollati. Ora legge l'atto, come la norma prescrive. E' giunto quasi alla fine, e non resta che apporre la formula rituale che documenti dell'avvenuta lettura, quando l'uomo rechina il capo e muore. Nella stanzetta isolata dal mondo, davanti agli ormai inutili fogli, il notaio osserva la sua mano, che ancora stringe la penna, e con gli occhi avvezzi a guardare di qua e di là dell'atto che compie, vede la povera donna che ora singhiozza cacciata di casa, privata di tutto, irrisa forse e derisa per la vita vanamente offerta a quell'uomo. Basterebbe che egli scrivesse ancora una riga, nella stanzetta isolata dal mondo: e di ciò lo pregano, lo scongiurano in ginocchio parenti amici testimoni. Ma che cosa egli può fare se non lasciare che il destino, cioè il diritto, si compia?

Altra scena, e di vita, stavolta. Si presentano a tarda sera un vecchio ottantenne e una giovinetta, accompagnata dai genitori. Chiedono al notaio che stipuli un certo contratto, in vista del matrimonio tra il vecchio e la ragazza. Il notaio dispone come di consueto la carta, comincia a stendere l'atto, ma mentre scrive sente che la penna gli diventa pesante, si arresta. Allora — ha già riempito due fogli — si alza, chiama in un'altra stanza i genitori della ragazza e dice loro: Disgraziati, non vi accorgete di quello che fate. Voi rovinare vostra figlia. Rinunciate a questo matrimonio, io sacrificherò il mio lavoro e le spese. — I due guardano il notaio, e impassibili rispondono: « Lei faccia il suo dovere. Dopo il cavallo bianco viene il cavallo nero ». Non dimenticherò mai il volto del padre nel fare sua con la sottoscrizione dell'atto, quella triste volontà delle parti.

APPUNTI SUL NOTARIATO NELL'ALTO MEDIOEVO IN ITALIA

del Dott. Giovanni Falgarone

*Si buon pregio vole aver Notaro
In leal fama procacci sè vivere,
Ed in chiaro rogare e 'n bello scrivere
E d'imbreviar sue scritte non si' avaro:
In gramatica pugnì assai, sia conto,
E 'n porre eccezion buon contrattista,
E diletti d'usar fra buon legista,
E 'n domandare acorto, savio e pronto;
Saver dittare,
E buon volgare,
Leger, vulgarizar, grande i' dan pregio
E di maturità ver privilegio
E contro 'l diritto non scritto mutare.*

(DINO COMPAGNI)

1 - Premesse generali.

L'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 « sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », tuttora vigente, definisce nel seguente modo « status » giuridico del notaio:

« I notari sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi di ultima volontà, attribuire loro fede pubblica, conservarne il deposito rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. I notari hanno anche facoltà di... ».

Ma corrisponde questa definizione alla funzione originaria dell'Istituto? E' questo il concetto di « notarius » che già si aveva nell'epoca romana?

Per rispondere a questa domanda non si può fare a meno di rilevare per prima cosa che, se nella stipulazione di ogni negozio ora la forma concreta generalmente nella scrittura, accanto all'attuale nei singoli negozi possono poi essere richiesti ulteriori particolari elementi formali, tale principio è tuttavia il frutto di una evoluzione più volte millenaria; principi che ha finito per porsi come la negazione di quello che aveva informato il diritto romano dalle sue origini ai primi secoli dell'era cristiana e in quale l'elemento formale consisteva nella rituale pronuncia di particole formale accompagnate talvolta da simbolici comportamenti.